



COMUNE DI TRIBANO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

INDICE

Art.1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Materie esclusive nell'ambito di applicazione

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 7 – Richiesta e concessione contributi

Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 – Rendicontazione

Art. 13 – Controlli

Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art.1
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2
(*Finalità*)

Il Comune di Tribano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa dell'Ente su tutto il territorio del Comune per l'intera popolazione, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art.1 della legge 241/1990.

Art.3
(*Definizioni*)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Tribano ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per la finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;
- b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma dico-organizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 4
(*Materie escluse dall'ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) Forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- b) Contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di Regolamento;

Art.5
(*Soggetti beneficiari*)

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
 - b) le Associazioni, le Organizzazioni, gli Enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto.
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di Responsabile di Area o le ha svolte negli ultimi tre anni.

Art. 6
(*Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio*)

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "*iniziative*", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) attinenti con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ente Locale;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - e) realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio del Comune, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune;
 - f) preferenza in attuazione delle disposizioni contenute nel successivo art.7 per le Associazioni e le Organizzazioni iscritte all'Albo Comunale.
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a

contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1) lettera c), l'Amministrazione può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento.
4. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art.7

(Richiesta e concessione di contributi)

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate di norma annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. Annualmente, quando il bilancio lo prevede e sulla scorta di un atto di indirizzo della Giunta, i Responsabili di Area individuano e pubblicizzano, attraverso appositi bandi le modalità e i termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di interventi e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi stessi.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il contributo è concesso con determinazione del Responsabile dell'area competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità del Comune, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 70% dell'ammontare delle spese suddette.
6. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per le medesime iniziative, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

Art.8

(Richiesta e concessione di vantaggi economici)

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito Internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art.7.
4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile dell'Area competente. La determinazione del Responsabile deve evidenziare:
 - a) La sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
 - b) Espresa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) Il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate;
 - d) I criteri e le modalità seguite per l'erogazione del contributo.

Art.9

(Richiesta e concessione del patrocinio)

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito Internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate e presentate al Protocollo del Comune, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art.7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile di Area competente per materia. L'istruttoria deve

evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 10
(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) Impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) Utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) Qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente, e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) Valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) Assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11

(Promozione e divulgazione delle forme di sostegno)

1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

Art.12

(Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito Internet del Comune, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) In caso di patrocinio per iniziative aventi lo scopo di lucro, entro 120 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
 - aa) Documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Responsabile di Area competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco, nonché agli altri Responsabili di Area.
 - ab) Relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla Comunità locale nel caso di cui all'art.6, comma 3, ove richiesta. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Responsabile che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco, nonché ai Responsabili di Area.
 - b) In caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività.
 - ba) Rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

- bb) Nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Responsabile competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco, nonché ai Responsabili dell'Ente.
- c) In caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività.
- ca) Relazione illustrativa dell'attività svolta;
- cb) Rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al Responsabile competente di comunicare detta circostanza al Sindaco, nonché ai Responsabili di Area dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 5 e 6. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art.13 (Controlli)

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Art.14 (Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione)

1. Sono a carico del Responsabile di Area competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.